

STATUTO

PARADIGMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOROSSO IM VIA BRAIE 243

Numero REA: IM - 224705

Codice fiscale: 01731690085

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

Imposta di bollo ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 median-
te MUI.

Allegato "A" al numero 8623 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, con sede nel Comune di con sede in Camporosso
(IM), la Società Cooperativa sociale di comunità denominata
"Paradigma società cooperativa sociale" a mutualità prevalen-
te.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
Libro Quinto del codice civile e dalle leggi speciali sulla
cooperazione, impresa sociale e assimilabili, si applicano, in
quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità
limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche
altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento
della sede nell'ambito del territorio Comunale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060
(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-

zienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, nonché alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n° 112, e successive modifiche, ed integrazioni delle relative normative ministeriali competenti, e in coerenza con la LR Liguria del 7 Aprile 2015 n°14, non ha scopo di lucro, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art.1) comma 1 legge n. 381 del 1991 incluse le attività di cui all'art.2, comma 1, lettere a), b), c),d), l) e p),del d.lgs 3 luglio 2017, n° 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni;

b) lo svolgimento di attività di imprese, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della

	legge 381/91 e successive modifiche o integrazioni, e i	
	soggetti di cui all'art.2, comma 4, lettere a) e b) del	
	d.lgs 3 luglio 2017, n° 112, recante revisione della di-	
	sciplina in materia di impresa sociale.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	ad oggetto plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-	
	sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al	
	lavoro di soggetti svantaggiati in quanto questa rappresenta	
	un potenziale completamento di quella e comunque offre	
	l'opportunità di allargare gli strumenti per il perseguimento	
	dello scopo di cui al precedente comma 1.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma prevista dalla Legge. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disci-	
	plinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	Lo scopo mutualistico è infatti perseguito con il soddisfaci-	
	mento dei bisogni espressi dai propri soci lavoratori,	

nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche, di lavoro e professionali, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla Società.

La cooperativa si propone altresì:

- 1) l'elevazione professionale dei soci;
- 2) la realizzazione delle più sviluppate forme di assistenza e mutualità;
- 3) una equa ripartizione fra i soci dei lavori e dei compensi relativi;

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le attività ed i servizi di cui all'art.1 comma 1 lettera a) della L.381/91, incluse le atti-

vità di cui all'art.2, comma 1, lettere a), b), c),d), l) e p), del D.Lgs 3 luglio 2017, n° 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, in favore di: minori, drop out, in obbligo scolastico e formativo, persone in AIDS, disabili fisici e psicofisici, anziani, ex detenuti, tossicodipendenti e malati terminali, persone fragili, vulnerabili, svantaggiate e molto svantaggiate in genere, come inoccupati, disoccupati, rifugiati e senza fissa dimora. Tali servizi possono essere gestiti autonomamente, in Associazione temporanea d'impresa o in collaborazione con consorzi o altri enti collettivi.

La cooperativa, per la realizzazione dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3, c. 1, lett. a), a titolo puramente esemplificativo, avrà per oggetto le seguenti attività:

1. Servizio Assistenza domiciliare, Telesoccorso e teleassistenza; attività educativa e Domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratori creativi di vario genere, attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale) e più in generale tutte le prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14.2.2001, pubblicato in G.U n.129 del 6.6.2001 e suc-

	cessive modificazioni; Tali attività saranno svolte nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi;	
	2. Realizzazione e gestione di strutture residenziali, se-	
	mi-residenziali, educative o assistenziali, centri di	
	accoglienza, mense, centri diurni, comunità alloggio,	
	casa famiglia volte a rispondere ai bisogni delle perso-	
	ne a disagio e a quelli del territorio, nonché realizza-	
	zione e gestione di case di accoglienza per immigranti ,	
	fasce deboli e anche per soggetti svantaggiati, nonché	
	nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inse-	
	rite in differenti progetti di accoglienza con partico-	
	lare attenzione ai migranti, attraverso un lavoro educa-	
	tivo ed una vicinanza quotidiana;	
	3. realizzare e gestire servizi socio sanitari, socio edu-	
	cativi "servizi alla persona", all'igiene personale,	
	di assistenza a domicilio, anche in caso di degenza	
	presso ospedali e attraverso case di cura, di riposo, di	
	soggiorno e di villeggiatura, rivolti principalmente a	
	persone anziane e/o in disagio sociale;	
	4. La gestione e il noleggio di mezzi, con o senza condu-	
	cente, per svolgere l'attività di trasporto e/o primo	
	soccorso di infermi e/o disabili e/o anziani e per esi-	
	genze di pubblica utilità locale con ambulanze e con al-	

	tri mezzi idonei, di qualunque tipo, propri e/o di terzi, in cielo, terra e mare;	
	5. Il prelievo, raccolta e trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria, ivi compreso il trasporto di organi;	
	6. realizzare e gestire servizi di supporto medico ed infermieristico, paramedico, servizi socio sanitari ed educativi per bambini, anziani, adulti sia a domicilio, sia presso strutture private e pubbliche, anche tramite la collaborazione di medici esterni e di altri soggetti, siano essi persone giuridiche o privati;	
	In attuazione dello scopo sociale di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo precedente, si esercitano, in collegamento funzionale ai punti precedenti, le seguenti attività produttive:	
	1. gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternizzabili da parte degli Enti locali produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressivo, palestra, cineforum, tempo libero ecc, manutenzione aree verdi, servizi cimiteriali ed attività connesse in genere;	

	2. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o	
	ricreative di interesse sociale o religioso , incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione, diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale;	
	3. Autotrasporto e/o trasporto conto terzi di persone e/o	
	di cose;	
	4. organizzazione e gestione di attività sportive dilettan-	
	tistiche ;	
	5. svolgere attività di pulizie, giardinaggio, tinteggiatu-	
	ra, facchinaggio, portierato ed accettazione, disinfe-	
	stazione e derattizzazione, manutenzioni edili, lavande-	
	ria;	
	6. organizzazione e gestione di servizi turistici in genere	
	quali a titolo esemplificativo bar, ristoranti, spiag-	
	ge, aziende agricole, fattorie didattiche, strutture ri-	
	cettive montane, Camping, mense , aree di sosta e par-	
	cheggi, impianti sportivi, alberghi, residenze, villaggi	
	turistici, pizzerie, attività di agriturismo, affittaca-	
	mere, casa vacanza, spiagge libere attrezzate, zone de-	
	maniali in genere, rifugi montani, autogrill, "bed and	
	Breakfast", noleggio di mezzi di trasporto e attrezzatu-	
	re varie, catering nonché la consegna a domicilio di	
	detti pasti realizzati;	
	7. svolgere direttamente o indirettamente, ogni attività	

	finalizzata a fornire assistenza amministrativa e ge-	
	stionale ai propri soci, o per il tramite della loro at-	
	tività, provvedendo in particolare a:	
	a) Curare la tenuta della contabilità generale, fornendo le	
	necessarie elaborazioni di dati ed assicurando la regolare ef-	
	fettuazione di ogni adempimento obbligatorio, ai sensi delle	
	vigenti normative civilistiche e tributarie, curando tutti i	
	rapporti con gli uffici competenti, nei limiti delle vigenti	
	disposizioni in materia;	
	b) Realizzare qualsiasi altro servizio di supporto e di consu-	
	lenza amministrativa, gestionale e finanziaria, nei limiti	
	delle vigenti disposizioni in materia;	
	c) Svolgere direttamente od indirettamente, ogni attività vol-	
	ta a fornire assistenza in materia finanziaria ed operativa ai	
	propri soci, garantendo ad essi, nei limiti delle vigenti di-	
	sposizioni	
	in materia, tutto il necessario supporto in materia di:	
	a) Rapporti con Banche ed Istituti di Credito, diretti	
	all'ottenimento di specifiche condizioni operative, affidamen-	
	ti, prestiti e mutui;	
	b) Rapporti con pubbliche amministrazioni in materia di assi-	
	stenza contrattuale, tecnica e legale, nonché per quanto at-	
	tiene alle pratiche dirette all'ottenimento di contributi pre-	
	visti da specifiche disposizioni;	
	c) Rapporti con compagnie assicuratrici;	

d) Svolgere, direttamente od indirettamente, attività di con-	
sulenza ed assistenza in materia di sicurezza negli ambienti	
di lavoro, certificazione di qualità, adempimenti previsti dal	
D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,	
D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;	
e) Svolgere direttamente o indirettamente attività di proget-	
tazione e realizzazione di siti internet e di reti internet;	
f) L'organizzazione in comune ed il coordinamento	
nell'interesse delle imprese consorziate, degli acquisti pres-	
so fornitori, sia italiani che esteri, anche secondo le scelte	
merceologiche delle medesime imprese associate nonché	
l'assegnazione e/o la rivendita di tali prodotti prevalentemente	
ai soci;	
g) Prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in	
affitto, in comodato, impianti, macchinari, attrezzature e mo-	
bili di ogni specie, nonché l'assegnazione, il noleggio, la	
locazione e/o rivendita di tali beni prevalentemente ai soci;	
h) Costruire, ricostruire, acquistare, prendere in affitto o	
comodato fabbricati, anche come sede sociale, nonché la loca-	
zione o sublocazione degli stessi prevalentemente ai soci;	
i) L'organizzazione di convegni, studi, pubblicità, relazioni	
esterne, marketing, sponsorizzazioni ed eventi;	
j) Integrare, anche stabilmente, la propria azione con tutte	
le strutture societarie, consortili o associative diretta ema-	

nazione delle organizzazioni promotrici, al fine di garantire ai propri soci la fruizione diretta, in forma agevolata e coordinata, dei servizi proposti da tali strutture.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali

o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i

	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con	
	apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea so-	
	ciale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finan-	
	ziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata	
	di cui alle Leggi: n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 lu-	
	glio 1991, e D. LGS. N. 385 del 1 settembre 1993) necessarie	
	e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque	
	sia	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi scopi	
	sociali, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esempli-	
	ficativa:	
	a. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	b. Costituire ed essere socio di società di capitali in genere	
	e di cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi socia-	
	li, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi	
	cooperativi paritetici di cui all'Articolo 2545-septies del	
	C.C.;	
	c. Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi	

	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperati-	
	va aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	d. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scam-	
	bi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	e. Adottare procedure di programmazione pluriennale finalizza-	
	te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi del-	
	la legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative;	
	f. Emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e	
	non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente	
	statuto;	
	g. Istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta di prestiti in favore dei soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale con esclusione di ogni forma di raccolta	
	del risparmio.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Numero e requisiti)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 riconducibili allo scopo di cui al precedente articolo 3, c. 1, lett. b) e i soggetti di cui all'art.2, comma 4, lettere a), b) del d.lgs 3 luglio 2017, n° 112, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> ,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate, tuttavia i soci lavoratori e i soci fruitori saranno	
	inseriti in un'unica sezione, denominata soci cooperatori.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa, a meno che i soggetti siano ammessi su decisione	
	del Consiglio di Amministrazione perché utili al raggiungimen-	
	to dello scopo sociale.	
	Il potere di ammissione dei nuovi soci è attribuito all'organo	
	Amministrativo sulla base dei requisiti che i candidati posso-	
	no vantare.	
	L'organo Amministrativo ha la piena facoltà di limitare il nu-	
	mero dei Soci per periodi transitori fermo il limite minimo	
	legale.	
	Il Socio risponde soltanto nel limite del conferimento rappre-	
	sentato dalla quota sociale sottoscritta.	
	E' ammessa la presenza di lavoratori che non siano soci.	
	Spettano a tutti i soci i diritti partecipativi ed amministra-	

tivi previsti dalla legge.	
In particolare spettano a tutti i soci, in conformità a quanto	
previsto dalla legge e dal presente statuto, il diritto di vo-	
to, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso	
e tutti i diritti previsti dal c.c. non espressamente indicati	
nel presente statuto sociale.	
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
ci, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di	
parità di trattamento nei confronti dei soci.	
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
la ripartizione dei ristorni.	
Devono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e	
le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica	
tra cooperativa e soci.	
Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, de-	
vono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previ-	
ste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto	
costitutivo.	
Art.6 (Categorie speciali di soci)	
L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche	
sprovvisi dei requisiti di cui al precedente Art. 5) in una	
categoria speciale in ragione dell'interesse:	
a) alla loro formazione professionale;	

	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) di cui in precedenza, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) di cui in precedenza, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblée.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard	
	produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della sca-	
	denza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo ammi-	
	nistrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-	
	bro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della doman-	
	da, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	

a)	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di telefono ed eventualmente di fax;	
b)	l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
c)	l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d)	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
e)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
f)	l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.1)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	

	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo sta-	
	tuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coope-	
	rativa.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f), relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono	

	e di fax;	
	f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla doman-	
	da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo	
	Amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota	
	integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	

	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dall'Organo Amministrativo;	
	b) a partecipare alle assemblee e alla vita sociale della coo-	
	perativa , nonché all'osservanza dello statuto, dei regolamen-	
	ti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	* a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non pre-	
	stare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi ogget-	
	to uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in	
	considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaura-	
	to e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	* a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	

dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
stando le esigenze della Cooperativa stessa.	
In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
* a prestare la propria attività di volontariato nei modi e	
nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
terni.	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
rativa.	
Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
La qualità di socio si perde:	
1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
se il socio è persona fisica;	
2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
Art. 10 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2) il socio cooperatore può recedere altresì nei casi previ-	
	sti:	
	- dal presente statuto;	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente (la perdita dei requisiti di coopera-	
	tiva a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2545	
	octies);	
	d) la cessazione in via definitiva del rapporto di lavoro	
	con la cooperativa ovvero dell'attività di volontariato	
	presso la stessa;	
	e) il trasferimento della residenza del socio in Regione	
	diversa da quella in cui la Cooperativa svolge la pro-	
	pria attività;	
	f) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Re-	
	gione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro	

60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che

	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	3) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)	
	giorni per adeguarsi;	
	4) che, previa intimazione da parte dall'Organo Amministrativo	
	con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al ver-	
	samento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	5) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	6) che abbia atti di grave insubordinazione o svolga minacce o	
	vie di fatto verso soci o superiori o che abbia litigi, ingiu-	
	rie o risse sul luogo di lavoro o in assemblea dei soci;	
	7) che danneggi volontariamente beni e/o attrezzature della	
	cooperativa o di terzi a questa affidate;	
	8) che rubi beni, all'interno della cooperativa, a chiunque	
	appartenenti;	
	9) che presenti documentazione finalizzata all'ammissione a	
	socio mendace e/o contraffatta;	
	10) che abbia comportamenti gravi lesivi della dignità della	
	persona;	

11) che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno e adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;

12) che, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato da oltre tre mesi senza averne motivato le ragioni.

Potrà infine essere escluso il socio qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa .

In conformità all'articolo 5, comma 2 della legge 142/01 e successive modifiche, il legittimo recesso da parte del socio ovvero la delibera di esclusione del socio costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il tipo di rapporto di lavoro in essere.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 40 e se-
	guenti del presente statuto.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-
	comandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunica-
	zione dei provvedimenti stessi.
	Art. 13 (Liquidazione)
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusiva-
	mente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalu-
	tate a norma del successivo art. 24, comma 4, n. 3), la cui
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
	del bilancio stesso.
	Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
dell'art. 13.	
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
sponsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
te: dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamen-	
to della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
il credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 e dell'altra normativa in materia.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (uno).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo Ammini-

	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,
	il socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-
	stratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal
	ricevimento della comunicazione.
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
	1) l'importo complessivo dell'emissione;
	2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
	sulle quote emesse;
	3) il termine minimo di durata del conferimento;
	4) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i
	soci cooperatori;
	5) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,
	spetta a un solo voto indipendentemente dal numero di quote
	sottoscritte.
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il

terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente numero 4), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) al socio sovventore spetta un solo voto indipendentemente dal numero di quote sottoscritte.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. Salvo diverse pattuizioni indicate da apposito regolamento interno soci sovventori approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiori ciascuno a € 100,00 (cento virgola zero zero) nè superiori al limite massimo stabilito dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con i dividendi di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volentieri, né essere cedute con effetto verso la Società senza

38 di 59

	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	L'Organo Amministrativo documenterà la condizione di prevalen-	
	za di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilan-	
	cio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art.	
	2513 c.c.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoot-	
	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo Ammi-	
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	

	1) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 e	
	dell'altra normativa in materia, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	3) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59 e dall'altra normativa in materia;	
	4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destina-
zione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed
eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di altri strumenti finanziari

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
tualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso
come previsto da apposito regolamento o tenendo conto di uno o
più dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività;
- g) la quantità e la qualità dei servizi usufruiti dal socio.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Decisioni dei soci)

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	4) le modificazioni dello statuto e l'approvazione dei regola-	
	menti interni in base alla Legge 142/01 e successive modifica-	
	zioni e integrazioni;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci, nonché la trattazione di tutti gli altri oggetti	
	attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del gior-	
	no;	
	Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3)	
	possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui	
	all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 4) e 5), op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero	

di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 28.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci possono essere, ad eccezione di quelle indicate ai nn.4 e 5 del precedente art.26, adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per

	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal
	quale dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento della decisione;
	- il contenuto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il
	termine suddetto equivale a voto contrario.
	Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avve-
	nire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compre-
	si il fax e la posta elettronica.
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (no-
	vanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio coopera-
	tore o i voti previsti dall'art. 20 se socio sovventore.
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-

lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo quali fax, e-mail o raccomandata a mano) , inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e se nominato: l'Organo di Controllo.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi di-	
	ritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	Qualora l'assemblea sia convocata per l'eventuale delibera di	
	scioglimento anticipato della cooperativa con la sua messa in	
	liquidazione o per la modifica dello scambio mutualistico og-	
	getto della cooperativa, l'assemblea in seconda convocazione	
	sarà regolarmente costituita quando il numero dei soci presen-	
	ti o rappresentati siano almeno il 30% (trenta per cento) dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti in assemblea al momento della votazione.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; è	
	sempre escluso il voto segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte	

	e della tassa di ammissione di cui all'art. 8.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 (massimo 5) voti in propor-	
	zione al capitale sociale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civi-	
	le.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	

Art. 33 (Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 34 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Spetta pertanto all'Organo Amministrativo, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

	2. redigere bilanci provvisori, consuntivi e preventivi;	
	3. compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci;	
	4. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale;	
	5. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma,	
	per facilitare l'ottenimento del credito agli enti	
	cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	
	cooperative;	
	6. deliberare su tutte le altre materie di cui	
	all'articolo 4 del presente Statuto Sociale;	
	7. deliberare sul conferimento di procure, per singoli atti o categorie di atti;	
	8. assumere e licenziare il personale della Cooperativa	
	socio e non, fissandone le mansioni e le relative retribuzioni;	
	9. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza	
	e l'esclusione dei soci;	
	10. nominare l'eventuale Direttore Generale, l'eventuale	
	responsabile della produzione, l'eventuale responsabile amministrativo, l'eventuale responsabile commerciale ed i capo reparti;	
	11. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte eccezione sol-	

	tanto a quelli che, per disposizioni di Legge o del	
	presente Statuto Sociale, siano riservati	
	all'Assemblea Generale dei Soci;	
	12. concorrere a gare d'appalto per opere o servizi ineren-	
	ti l'attività sociale e stipulare i relativi contrat-	
	ti;	
	13. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta dei prestiti da soci prevista dal presen-	
	te Statuto sociale;	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire all'Organo Amministrativo e se nominato: all'Organo di	
	Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	

	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammini-	
	stratori ed se nominato: l'Organo di Controllo ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	degli amministratori presenti alla deliberazione, in caso di	
	parità sarà determinante il voto espresso dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Consiglie-	
	re più anziano.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	se nominato: dall'Organo di Controllo il quale può compiere	

nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 37 (Compensi dell'Organo Amministrativo)

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti ai componenti l'Organo Amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere se nominato dell'Organo di Controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, in relazione a particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente (previa apposita delibera dell'Organo amministrativo) potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,

	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	L'organo di controllo sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato con decisione dei soci, è compo-	
	sto da un solo membro salvo espressa volontà dell'assemblea di	
	costituire il Collegio Sindacale il quale allora si comporrà	
	di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisio-	
	ne dei soci.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	L'organo sindacale resta in carica per tre esercizi e scade	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica.	
	L'organo è rieleggibile.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo sindacale è	
	determinato dalla decisione dei soci all'atto della nomina,	
	per l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	L'organo sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il	
	controllo contabile.	
	I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti	
	di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a	
	ragione della loro funzione di controllo contabile.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola arbitrale)	

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 e dell'altra normativa in materia, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

1) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

2) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio e le altre previste dal presente Statuto;

3) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, di Organo di Controllo o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

1) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro

150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

2) tre, per le altre controversie.

L'arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dall'eventuale Centrale Cooperativa d'appartenenza. In difetto sia d'appartenenza sia di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 e dell'altra normativa in materia i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nei casi previsti dalla legge nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio

del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete all'Organo Amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo

deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:	
- il numero dei liquidatori;	
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
ordine:	
1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
24, n. 3);	
2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.92, n. 59 e	
comunque in ottemperanza dell'altra normativa in materia.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 45 (Regolamenti)	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, de-	

	terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'atti-	
	vità mutualistica, l'Organo amministrativo dovrà elaborare ap-	
	positi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-	
	sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecni-	
	ci se verranno costituiti.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Letto.	
	Confermato.	
	Sottoscritto.	
	Alassio, 2 marzo 2021.	
	In originale firmato:	
	Matteo AMATO	
	Antonio PIZZOLLA	
	Vincenzo PALMERO	
	Massimo DALLA LIBERA	
	Luciano COSCO	
	Luigi VERCELLOTTI Notaio (sigillo)	

Registrato ad Albenga in data 4 marzo 2021 al numero 1326/1T.

Copia su supporto informativo conforme all'originale formato
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3,4 e 5 del
D.lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.